

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Art. 1

Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Avvocatura) ai cittadini italiani e di uno Stato membro dell'Unione Europea che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con la Provincia.

Art. 3

Il tirocinante è affidato all'Avvocato dell'Avvocatura che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Il tirocinante verrà autorizzato espressamente dall'Avvocato alla consultazione delle singole pratiche nel formato sia cartaceo che telematico.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura è consentito al tirocinante – nel rispetto delle relative norme vigenti – solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

Art. 4

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua e quotidiana partecipazione alle attività svolte in Avvocatura, la frequenza deve essere attestata sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 36 ore settimanali, o a 144 ore mensili (comprehensive dell'ora di pausa pranzo quotidiana).

Nella suddetta fascia oraria sono altresì comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione imposta ai tirocinanti abilitati dalla legge professionale forense.

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante nell'arco della giornata, pertanto, è incompatibile con il tirocinio presso gli uffici giudiziari, la frequenza delle scuole di specializzazione e la partecipazione a corsi di formazione non prescritti dalla legge professionale forense. L'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto al rimborso purché non superi i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese.

In mancanza di certificato medico non potrà essere erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L.247/2012 per ciascun giorno di assenza nel mese di competenza.

I tirocinanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi), in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l'avvocato assegnatario.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere autorizzati dall'avvocato assegnatario fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni.

Per tali periodi di sospensione non verrà erogato il rimborso ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 di € 500,00 mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense.

L'erogazione del rimborso mensile è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento. I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 6

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'Avvocatura della Provincia di Monza e della Brianza o del praticante; nel primo caso con provvedimento motivato e unilaterale dell'avvocato, nelle seguenti ipotesi:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.

nel secondo caso, con un atto di recesso motivato con preavviso di 30 giorni.

Monza, _____

L'AVVOCATO

IL PRATICANTE

IL DIRETTORE DELL'AVVOCATURA
